



TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE (GERMANIA)

[Sentenza del 23 gennaio 2024 - 2 BvB 1/19](#)

IL PARTITO DIE HEIMAT (EX NPD) È ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO STATALE PER UN PERIODO DI SEI ANNI

Comunicato stampa n. 9/2024 del 23 gennaio 2024

Con la sentenza odierna, il Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale ha deciso che il partito Die Heimat (HEIMAT, già: Partito nazionale democratico tedesco - NPD) è escluso dal finanziamento statale per un periodo di sei anni ai sensi dell'articolo 18 della legge sui partiti politici (LdG).

L'articolo 21, comma 3, comma 1 della Legge fondamentale (GG) prevede l'esclusione dei partiti anticostituzionali dal finanziamento parziale dello Stato. Sono esclusi i partiti i cui obiettivi o il comportamento dei loro sostenitori mirano a indebolire o eliminare l'ordine fondamentale democratico libero o a mettere in pericolo l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca. Su questa base il Bundestag, il Bundesrat e il governo federale hanno chiesto di escludere il partito Die Heimat dal finanziamento dei partiti statali.

Sussistono i presupposti per l'esclusione dal finanziamento secondo l'articolo 21 capoverso 3 comma 1 Legge fondamentale: il partito Die Heimat non rispetta l'ordine fondamentale democratico libero e mira, secondo i suoi obiettivi e il comportamento dei suoi membri e sostenitori, ad eliminarlo. Mira a sostituire l'ordine costituzionale esistente con uno stato autoritario orientato verso la "comunità nazionale" etnica. La loro concezione politica disprezza la dignità umana di chiunque non appartenga alla "comunità nazionale" etnica ed è inoltre incompatibile con il principio della democrazia. Che il partito Die Heimat miri ad eliminare l'ordine fondamentale democratico libero è dimostrato in particolare dalla sua struttura organizzativa, dalla sua partecipazione regolare alle elezioni e ad altre attività e dalla sua rete con attori radicali di destra nazionali e internazionali.

La decisione è stata unanime.

Fatti:

Il procedimento riguarda la richiesta del Bundestag tedesco, del Bundesrat e del governo federale (ricorrente) di dichiarare escluso il partito Die Heimat (convenuto) dal finanziamento (parziale) statale dei partiti politici. Secondo l'art. 21 cpv. 3 per. 1 Legge fondamentale, art. 46, cpv. 1, per. 1, Legge sulla Corte costituzionale federale (BVerfGG), i partiti i cui obiettivi o il comportamento dei loro sostenitori mirano a ostacolare o eliminare l'ordine fondamentale democratico libero o la sua esistenza mette in pericolo la Repubblica Federale Tedesca, sono esclusi dal finanziamento statale per un periodo di sei anni.

Nel 2001 e nel 2013 sono state presentate contro il convenuto domande di interdizione, che alla fine non hanno avuto successo. Più recentemente, il Secondo Senato ha confermato nella sua sentenza del 17 gennaio 2017 ([BVerfGE 144, 20](#)) che il convenuto si sforza di eliminare l'ordine fondamentale democratico libero in base ai suoi obiettivi e al comportamento dei suoi sostenitori. Poiché non esistevano prove concrete e significative che facessero almeno sembrare possibile il



raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal convenuto (potenziale), la domanda è stata comunque respinta.

In passato il convenuto ha ricevuto importi non trascurabili da finanziamenti statali. Tuttavia, dopo le elezioni federali del 2021, ha perso il diritto al finanziamento statale a causa di risultati elettorali inadeguati.

Considerazioni chiave del Senato:

R. Non sussistono ostacoli procedurali allo svolgimento della procedura di esclusione del finanziamento nei confronti del convenuto.

Nella sentenza del 17 gennaio 2017 ([BVerfGE 144, 20](#)), la Corte costituzionale federale ha precisato le norme relative agli ostacoli procedurali irrimediabili nelle procedure di interdizione di partito. Questi standard devono essere traslati nella procedura di esclusione del finanziamento.

Secondo tali disposizioni non sussistono ostacoli procedurali irrisolvibili all'attuazione della procedura di esclusione del finanziamento nei confronti del convenuto. Non vi è alcuna violazione del requisito della rigorosa libertà statale astenendosi dal rivolgersi agli informatori e agli investigatori infiltrati a livello e della riservatezza durante la procedura di esclusione del finanziamento in corso. Sulla base delle attestazioni presentate, è anche preferibile presumere che gli elementi di prova presentati a danno dell'intimato siano prive da fonti. Il rispetto dei requisiti di una procedura equa e costituzionale, in particolare l'astensione dallo spionaggio della strategia procedurale del convenuto, è sufficientemente dimostrato dalle attestazioni presentate.

B. La mancata comparizione del convenuto all'udienza del 4 luglio 2023 non impedisce la prosecuzione del procedimento. Se le persone coinvolte nel procedimento rinunciano a prendere parte all'udienza orale, anche se potrebbero farlo senza ulteriori indugi, il suo comportamento non viola i principi volti a garantire un processo equo e un processo equo.

C. La richiesta di esclusione del finanziamento ammissibile è motivata.

I. Non sussistono timori costituzionali fondamentali riguardo all'esclusione dei partiti anticostituzionali dal finanziamento statale sancito dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, Legge fondamentale.

1. Il potere di revisione costituzionale del corpo legislativo è limitato dall'articolo 79 comma 3 Legge fondamentale (la cosiddetta garanzia perpetua). Per questo motivo non è ammissibile una modifica della Legge fondamentale che incida sulla divisione del governo federale in Stati, sulla partecipazione fondamentale degli Stati alla legislazione o sui principi di cui agli articoli 1 e 20 Legge fondamentale. Le modifiche costituzionali che non rispettano i limiti fissati dall'articolo 79, comma 3, Legge fondamentale costituiscono "diritto costituzionale incostituzionale" e sono nulle. L'elenco dei contenuti protetti e non modificabili di cui all'articolo 79 capoverso 3 GG è definitivo.

2. Pertanto il contenuto normativo protetto dall'articolo 79 capoverso 3 Legge fondamentale non viene pregiudicato dall'articolo 21 capoverso 3 Legge fondamentale.

a) L'esclusione dei partiti anticostituzionali dal finanziamento statale non costituisce una lesione del principio di democrazia che lede la garanzia eterna di cui all'articolo 79, comma 3, Legge



fondamentale. Secondo il concetto costituzionale di “democrazia che si difende”, i partiti che mirare all'abolizione dell'ordine fondamentale democratico libero, vietato ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 GG e quindi completamente impedito di esercitare il mandato costituzionale di partecipare alla formazione della volontà politica del popolo ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 periodo 1 GG. Allo stesso tempo, il concetto di “democrazia che si difende” include anche la discriminazione contro quei partiti che violano l'uguaglianza attraverso l'esclusione dai finanziamenti statali.

Ciò non pregiudica la sostanza del principio democratico garantito dall'art. 79 comma 3 Legge fondamentale. L'esigenza della democrazia comprende il principio delle pari opportunità per i partiti politici solo nella misura in cui questi, da parte loro, riconoscono e rispettano i principi democratici fondamentali. In caso contrario, l'esclusione di un soggetto dall'erogazione di servizi statali in base a ciò non costituisce un'ingerenza nel contenuto essenziale del principio democratico garantito dall'articolo 79 comma 3 Legge fondamentale.

La nuova regolamentazione dell'articolo 21, comma 3, primo comma della Legge fondamentale collega l'esclusione dal finanziamento statale proprio al fatto che l'interessato stesso intende sopprimere l'ordine fondamentale libero e costitutivo della partecipazione democratica o mette in pericolo l'esistenza dello Stato. L'esclusione riguarda quindi solo quei partiti la cui partecipazione al processo decisionale politico non rientra nel concetto costituzionale di democrazia. Il diniego del sostegno statale non pregiudica quindi la sostanza del principio democratico ai sensi dell'art. 79 cpv. 3 Legge fondamentale.

b) Non è nemmeno violato il diritto alla protezione e al rispetto della dignità umana, tutelato dalle modifiche costituzionali dall'articolo 79 capoverso 3 Legge fondamentale secondo l'articolo 1 capoverso 1 Legge fondamentale. L'esclusione dei partiti anticostituzionali dai finanziamenti statali non interferisce con il diritto dei cittadini all'autodeterminazione democratica. Questa affermazione si riferisce all'equa partecipazione alla progettazione dell'ordine democratico libero. Se, a causa della soppressione delle risorse statali, non esistesse più la possibilità di sostenere un partito che mira ad abolire quest'ordine, ciò non significa che gli aventi diritto al voto diventerebbero meri oggetti dell'azione statale e sarebbe loro impedito di esercitare il proprio diritto democratico all'autodeterminazione.

Il I presupposti materiali per l'esclusione di un partito dal finanziamento statale ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 Legge fondamentale sono in gran parte identici ai presupposti materiali per l'esclusione di un partito ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 Legge fondamentale. Sia la messa al bando dei partiti, sia la procedura di esclusione del finanziamento presuppongono che venga leso l'interesse tutelato dell'“ordine fondamentale democratico libero”, verso la cui “compromissione o eliminazione” un partito è orientato “secondo i suoi obiettivi o il comportamento dei suoi sostenitori” (Art. 21 comma 2 GG) o con cui è allineato (Art. 21 comma 3 frase 1 GG). I presupposti per “essere orientati” e “allinearsi” non sono identici. Essere “orientati” presuppone un'azione qualificata e pianificata per indebolire o eliminare l'ordine fondamentale democratico libero, senza che il requisito della potenzialità sia importante.

III. Secondo questi standard, la richiesta di escludere il convenuto dal finanziamento statale è giustificata. Nella sentenza del Tribunale costituzionale federale del 17 gennaio 2017 il convenuto è stato dichiarato incostituzionale ai sensi dell'articolo 21 comma 3 Legge fondamentale al momento della decisione. Questo vale ancora. Il convenuto continua a ignorare l'ordine fondamentale



democratico libero e, secondo i suoi obiettivi e il comportamento dei suoi membri e sostenitori, mira ad eliminarlo.

1. Il convenuto continua ad opporsi ai principi fondamentali indispensabili per uno Stato costituzionale libero e democratico.

a) Sia il mantenimento della validità del programma del partito dal 2010 nelle sue parti essenziali, sia le diverse dichiarazioni rese da esponenti di spicco del convenuto in seguito alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del 17 gennaio 2017 dimostrano che il convenuto non si è distaccato dagli obiettivi già difesi all'epoca, ma continua a rappresentarli. Non vi sono evidenti cambiamenti rilevanti nel programma politico dell'intervistato.

b) La concezione politica della convenuta continua ad essere incompatibile con la garanzia della dignità umana ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 Legge fondamentale. Come ha affermato la Corte Costituzionale Federale nella sentenza del 17 gennaio 2017, ciò emerge dal programma del partito intitolato "Lavoro. Famiglia. Patria".

Le prove ora presentate dai ricorrenti dimostrano che il convenuto continua a rappresentare una concezione politica che corrisponde al programma del partito e mira quindi a ignorare la dignità umana. Aderisce al concetto etnico di popolo e all'idea della "comunità nazionale" tedesca come comunità di discendenza. Su questa base nega il requisito dell'uguaglianza giuridica elementare e richiede la separazione delle culture e delle etnie. Diffama singoli gruppi sociali e minoranze. Allo stesso tempo, dà priorità al collettivo della "comunità nazionale" rispetto all'individuo. La conseguenza del carattere escludente della "comunità nazionale tedesca" è la richiesta del convenuto di un miglioramento giuridico globale per tutti i membri di questa comunità e la svalutazione dello status giuridico di coloro che non appartengono a questa comunità.

L'idea di una "comunità nazionale" etnicamente definita porta a un disprezzo per gli stranieri, i migranti e le minoranze che viola la dignità umana. Le prove ora presentate mostrano che l'atteggiamento razzista, soprattutto antimusulmano, antisemita e antizingaro della convenuta, nonché il suo atteggiamento negativo nei confronti delle minoranze sociali come le persone transessuali, continua.

c) La convenuta continua a disattendere il principio di democrazia. Nel programma del suo partito invoca "l'unità del popolo e dello Stato". Il postulato "il governo popolare presuppone la comunità popolare" dimostra che il convenuto non riconosce il diritto ad un'equa partecipazione al processo decisionale politico come elemento centrale del principio costituzionale della democrazia. Perché comporta necessariamente l'esclusione dal processo democratico di coloro che non appartengono alla "comunità nazionale" etnicamente definita. Di conseguenza, in uno Stato nazionale caratterizzato dall'"unità del popolo e dello Stato" nel senso della risposta, non c'è spazio per la partecipazione libera ed equa dei "non tedeschi di etnia" alla formazione della volontà politica – indipendentemente dalla nazionalità.

Le nuove prove presentate documentano che l'intervistato aderisce alla restrizione dei diritti di partecipazione democratica ai membri della "comunità nazionale", indipendentemente dalla nazionalità. Inoltre, disprezza l'attuale sistema parlamentare e chiede che venga superato.

d) Sulla base di quanto accertato nella sentenza del 17 gennaio 2017, le prove ora presentate dai ricorrenti mostrano anche la perdurante parentela del convenuto con il nazionalsocialismo. Sia il



concetto di “comunità nazionale”, sia l’atteggiamento antisemita di base e il disprezzo per l’ordine democratico esistente mostrano chiari paralleli con il nazionalsocialismo.

2. Il convenuto continua a mirare a sostituire l’ordine costituzionale esistente con uno “stato nazionale” autoritario orientato verso la “comunità nazionale” etnica in spregio alla dignità umana e al principio costituzionale della democrazia. Secondo i suoi obiettivi e il comportamento dei suoi sostenitori, mira ad eliminare l’ordine di base democratico libero esistente.

3. Il convenuto mira in definitiva ad eliminare l’ordine fondamentale libero e democratico. Ciò presuppone che si vada oltre il semplice riconoscimento dei propri obiettivi anticostituzionali per combattere l’ordine fondamentale libero e democratico. Il fatto che agisca direttamente per eliminare l’ordine fondamentale libero e democratico in modo pianificato e qualificato è dimostrato dalla sua struttura organizzativa, dalla sua partecipazione regolare alle elezioni e alle sue altre attività, nonché dalle sue reti nazionali e internazionali. L’intervistato si sforza di adattarsi alle mutevoli condizioni.

a) Ha partecipato al finanziamento dei partiti statali fino al 2020. Un diritto in tal senso esiste solo se nelle ultime elezioni europee o federali viene raggiunto un quorum dello 0,5% dei voti o dell’1% dei voti nelle elezioni statali. Senza un’organizzazione sufficiente, un concetto politico, un livello sufficiente di lavoro di pubbliche relazioni e un serio tentativo di realizzare i propri obiettivi politici, non è possibile ottenere un risultato elettorale adeguato.

b) Il convenuto è organizzato a livello nazionale. Oltre alle suddivisioni regionali, ha una propria organizzazione giovanile, i Giovani Nazionalisti, nonché un’associazione politica locale e l’Anello delle Donne Nazionali come sotto-organizzazioni. Secondo il rapporto annuale 2020, al 31 dicembre 2020 contava 3.199 membri.

c) Il convenuto continua ad organizzare regolarmente eventi di partito sotto forma di congressi di partito, incontri, conferenze e corsi di formazione. Dispone di organi di pubblicazione in formato cartaceo e digitale, il che significa che vuole essere presente al grande pubblico. L’“orientamento in tal senso” del convenuto ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 n. 1 Legge fondamentale documenta in particolare l’utilizzo dei social media e la pubblicità ivi riservata agli iscritti e ai sostenitori.

d) In passato, il convenuto ha partecipato regolarmente alle elezioni a vari livelli politici con un successo decrescente. Nelle elezioni europee del 2019 è stato raggiunto lo 0,3% dei voti validi espressi; alle elezioni federali del 2017 lo 0,4% e nel 2021 lo 0,1% dei secondi voti validi espressi. Ha preso parte anche alle elezioni statali, anche se non in modo coerente. Attualmente non è rappresentato in nessun parlamento a livello federale o statale.

e) Continua ad avere un concetto politico coerente per attuare i suoi obiettivi politici. Come dimostrato nella sentenza del 17 gennaio 2017, il lavoro politico del convenuto si è basato sulla cosiddetta “strategia dei quattro pilastri”. Si tratta di un concetto strategico che l’allora presidente suddivise in “battaglia per le menti”, “battaglia per le strade”, “battaglia per i parlamenti” e “battaglia per la volontà organizzata”.

Anche se apparentemente l’intervistato si è allontanato da questa “strategia dei quattro pilastri”, essa rappresenta ancora il quadro centrale della sua azione politica. La sua notevole perdita di importanza, caratterizzata da un calo del numero degli iscritti, da deboli risultati elettorali e da una mancanza di partecipazione Parlamento, li costringe ad adattare i loro concetti di azione. Attraverso



un riallineamento strategico e una semplificazione organizzativa, l'ex "partito elettorale" diventerà una "ONG patriottica" creando ed espandendo un ambiente pre-politico, senza che la "strategia dei quattro pilastri" venga dichiarata superata. La ridenominazione del partito in "Die Heimat" è anche un tentativo di superare la stigmatizzazione esistente nei confronti del convenuto, sebbene ciò non implichi alcuna riorganizzazione del contenuto.

f) Il convenuto sta cercando di attuare il suo concetto strategico in diversi modi e di raggiungere così i suoi obiettivi anticostituzionali.

Nell'ambito della "Battle for Minds" organizza eventi che volutamente non si rivolgono solo ai sostenitori del partito, ma che si rivolgono a un pubblico più ampio. Oltre alle due campagne centrali "Zone di protezione" e "I tedeschi aiutano i tedeschi", i richiedenti hanno elencato un gran numero di festival, celebrazioni, escursioni, eventi di raccolta fondi e di beneficenza, giornate di porte aperte e stand informativi dall'autunno 2017.

Il convenuto conduce la "battaglia per le strade" cercando di avere una presenza elevata alle manifestazioni e alle proteste civili, una parte significativa delle quali organizza egli stesso. Anche dopo il 2017 si sono svolti numerosi eventi per presentare le posizioni e le richieste politiche del convenuto. Utilizza formati di eventi sia tradizionali che innovativi. Ha anche cercato di aumentare la propria portata attraverso eventi congiunti con altri partiti e organizzazioni estremisti di destra e partecipando a eventi di terzi.

Nell'ambito della "battaglia per la volontà organizzata", il convenuto si batte per una stretta rete nazionale e internazionale con altri partiti e gruppi estremisti di destra. Mantiene intensi contatti con questi partiti e con gli estremisti di destra apartitici e mostra solidarietà ai negazionisti dell'Olocausto.

D. Nel complesso, emerge che, nonostante uno sviluppo caratterizzato da un calo degli iscritti, da un calo dei risultati elettorali e da un conseguente ritiro dal finanziamento dei partiti statali, nonché da un riorientamento strategico, il convenuto sta tentando di attuare i propri obiettivi anticostituzionali con una varietà di attività. Si varca quindi la soglia del semplice riconoscimento del rifiuto della lotta contro l'ordine fondamentale democratico libero e mira ad eliminarlo. Il convenuto deve pertanto essere escluso dal finanziamento statale per un periodo di sei anni.